

## LEGGE 4 MARZO 1958, N. 143

### **Norme sulla Tariffa degli ingegneri e degli architetti**

*Suppl. ord. GU, n. 65 del 15 marzo 1958*

**Articolo unico.** Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

I minimi di tariffa, per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata Legge 2 marzo 1949, n. 143.

## DM 21 AGOSTO 1958

### **Adeguamento, con modificazioni, della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143**

*Suppl. ord. GU, n. 211 del 2 settembre 1958*

**Art. 1.** Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario, corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da un quinto ad un mezzo a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.

**Art. 2.** I criteri stabiliti negli articoli 21, 22 e 23 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del capo II della stessa tariffa.

**Art. 3.** Le tabelle A e F, allegate alla legge citata nell'articolo precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di lire e fino a 5 miliardi, come rispettivamente alle tabelle A/1 e F/1 annesse al presente decreto, nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento fissato al seguente art. 4, secondo comma.

**Art. 4.** I compensi a vacanza previsti nell'art. 4, terzo comma, della tariffa indicata al precedente art. 2 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di lire 2.000 per il professionista incaricato, di lire 1.200 per ogni aiuto iscritto nell'Albo e di lire 720 per ogni altro aiuto di concetto.

*Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa sono aumentati del 40%.*

**Art. 5.** Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

**Art. 6.** I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 340

### **Inderogabilità dei minimi della Tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti**

*Suppl. ord. GU, n. 144 del 3 giugno 1976*

**Articolo unico.** All'articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

«I minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata Legge 2 marzo 1949, n. 143».

## **CIRCOLARE MINISTERO LLPP 22 LUGLIO 1977, N. 5350/61**

### **Criteria di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti**

Al fine di dirimere le perplessità sorte in ordine alla interpretazione degli artt. 15 e 18 della vigente Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, si rappresenta quanto segue.

L'art. 15 della tariffa dispone che quando per l'esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. «A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi ...».

Al riguardo si pone il problema di stabilire se nel concetto di consuntivo lordo rientri o meno l'importo del compenso revisionale.

Ad avviso di questo Ministero, il quesito deve essere risolto positivamente.

Infatti, la nozione di consuntivo lordo fornita dalla disposizione suindicata («somma di tutti gli importi liquidati») lascia chiaramente intendere l'intenzione del legislatore di commisurare il compenso per l'attività del professionista (che, nell'ipotesi considerata, segue l'intero sviluppo dell'opera, dall'ideazione alla approvazione) al costo complessivo dell'opera stessa, nel quale non possono essere non comprese le somme pagate a titolo di revisione prezzi.

Ciò tanto più ove si consideri che, per effetto della nuova disciplina del pagamento dei compensi revisionali, dettata dalla Legge 21 dicembre 1974, n. 700, il regime giuridico del compenso revisionale è stato pienamente equiparato a quello del prezzo.

In tal caso, si è, del resto, recentemente espresso il Consiglio di Stato, previo avviso favorevole del Ministero del tesoro (parere della sezione 1 n. 1230/76 del 19 novembre 1976).

L'art. 19 della tariffa considera l'ipotesi in cui l'attività del professionista non segua l'intero sviluppo dell'opera, ma sia limitata ad una o più fasi; al riguardo, nel caso di incarico parziale originario, la norma dispone che la determinazione del compenso a percentuale sia fatta in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

In ordine a tale posizione, mentre per la nozione di «consuntivo lordo» vanno richiamate le precedenti considerazioni relative all'art. 15, per quanto concerne quella di «attendibile preventivo», va ritenuto che essa vada riferita ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione, con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio.

Pertanto, per quanto concerne le prestazioni che si effettuano in corso d'opera (direzione dei lavori) o ad opera finita (collaudo), il compenso professionale va determinato in relazione all'importo dei lavori, comprensivo dell'eventuale aumento d'asta e dell'eventuale compenso revisionale; per quanto riguarda, invece, la progettazione, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la relativa prestazione, sulla base dell'incarico conferito o per altre ragioni, si esaurisca in un determinato momento (approvazione del progetto) da quella in cui la prestazione del progettista si protragga successivamente al predetto momento, con interventi progettuali in corso d'opera.

Il compenso professionale va commisurato, nella prima ipotesi, all'importo dei lavori progettati, in base ai prezzi correnti al momento suindicato, mentre nell'altra, proprio perché la prestazione professionale si protrae nel tempo il compenso professionale va commisurato al consuntivo lordo dell'opera, inteso nel senso innanzi precisato.

## LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

### **Compensi spettanti a periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria**

*GU 15 luglio 1980, n. 192*

#### **Art. 1. Classificazione dei compensi**

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

#### **Art. 2. Onorari fissi e variabili**

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento, fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al 20%.

#### **Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili**

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

#### **Art. 4. Onorari commisurati al tempo**

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di e 14,68, per ciascuna delle successive è di e 8,15<sup>(1)</sup>.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con

---

<sup>(1)</sup> Valori così modificati con DPR 27 luglio 1988, n. 352, con DM 5 dicembre 1997 e con DM 30 maggio 2002.

rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

**Art. 5. Aumento degli onorari**

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

**Art. 6. Incarichi collegiali**

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

**Art. 7. Spese**

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

**Art. 8. Durata dell'incarico**

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito, ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel Codice di procedura penale e nel Codice di procedura civile.

**Art. 9. Indennità**

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la Legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore e tutti gli altri al primo dirigente.

È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare al pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

**Art. 10. Adeguamento periodico degli onorari**

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

**Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione**

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nel procedimento civile il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al Tribunale o alla Corte d'appello alla quale appartiene il giudice, o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero, ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'art. 29 della Legge 13 giugno 1942, n. 794. Il Tribunale o la Corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il Tribunale o la Corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario, ove si trovino gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

**Art. 12. Determinazione provvisoria degli onorari**

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alla vacazione di cui all'art. 4.

**Art. 13. Abrogazioni**

È abrogata la Legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'art. 23 del RD 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, l'art. 24 del RD 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

## DECRETO 11 GIUGNO 1987, N.233

### **Adeguamento della Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti**

*GU, n. 233 del 1° luglio 1987*

Il Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici

Visto l'articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con Decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 settembre 1958), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1965), 18 novembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971), 13 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 21 aprile 1976) e 29 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1981);

Sulla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato interministeriale dei prezzi il 26 marzo 1987, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della Legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa;

Decreta:

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20% ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal Decreto ministeriale 29 giugno 1981.

I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di lire 18.000 per il professionista incaricato, di lire 13.500 per l'aiuto iscritto nell'Albo e di lire 9.500 per l'aiuto di concetto.

**DM 3 SETTEMBRE 1997, N. 417**

**Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti**

*GU, n. 283 del 4 dicembre 1997*

Art. 1. [1] I compensi a vacanza previsti dall'art. 4 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con DM 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

## DM GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

### Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti

Il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici

Vista la legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17, comma 14 *bis, ter e quarter*,

Visto il DLgs 21 dicembre 1999, n.554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n.143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";

Vista la legge 4 marzo 1958 n.143, recante: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";

Visti i DM 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987 n.233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il DLgs 19 novembre 1999 n.528, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti

DECRETA:

#### Art. 1

1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

#### Art. 2

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a €25.822,84 (50 milioni di lire), sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a €25.822,84 (50 milioni di lire).

2. Per importi di lavori superiori a € 51.645.689,91 (100 miliardi di lire) si applica la percentuale relativa all'importo di €51.645.689,91 (100 miliardi di lire).

#### Art.3

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30% medesimo per importi di lavori pari a e 25.822,84 (lire 50 milioni) e nella misura minima del 15% per importi di lavori pari o superiori a e 51.645.689,91 (lire 100 miliardi). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

#### **Art.4**

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e delle attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

#### **Art.5**

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del DPR n.554/1999 è il seguente:

a) progettazione preliminare:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;

3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

#### **Tabella A – *Corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori***

Le percentuali della Tabella A sono definite da una serie di curve rispondenti alla formula sotto riportata:

$$p = l^n * 10^q + x_3$$

dove p = percentuale ricavata

l = importo opere

x<sub>3</sub> = parametro di tendenza della curva

ed i due parametri n e q sono determinati, come di seguito riportato, dai valori di due importi (l<sub>1</sub> e l<sub>2</sub>) e dalle rispettive percentuali (x<sub>1</sub> e x<sub>2</sub>) assunti per la determinazione della curva e riportati, unitamente al parametro x<sub>3</sub>, nella Tabella A sotto riportata.

$$n = \log ((x_1 - X_3)/(X_2 - X_3))/\log (l_1/l_2)$$

$$q = \log ((x_1 - X_3)/l_1^n)$$

Tabella A - Parametri di riferimento

Classe	Cat.	Importi in e		Percentuali		Parametro		Coefficienti	
		primo I <sub>1</sub>	secondo I <sub>2</sub>	prima x <sub>1</sub>	seconda x <sub>2</sub>	tendenza x <sub>3</sub>	n	q	
I	a	25,82	51.645,69	12,4559	2,9741	2,3301	-0,362475797	3,796119632	
I	b	25,82	51.645,69	14,7270	3,6426	2,7961	-0,348087186	3,756586012	
I	c	25,82	51.645,69	18,9434	3,8575	2,9689	-0,380099837	4,129804521	
I	d	25,82	51.645,69	24,9135	4,7702	3,6743	-0,389989558	4,329656060	
I	e	25,82	51.645,69	32,6375	6,0967	4,8060	-0,404028835	4,555142495	
I	f	25,82	51.645,69	15,3963	3,2347	2,5425	-0,384364863	4,068245092	
I	g	25,82	51.645,69	20,1015	3,7664	2,9689	-0,403538467	4,340653828	
II	a	25,82	51.645,69	11,7778	2,2410	1,7658	-0,400979213	4,087647772	
II	b	25,82	51.645,69	14,3803	2,6884	2,1193	-0,403915538	4,198259504	
II	c	25,82	51.645,69	21,2001	3,0291	2,4030	-0,447571561	4,719930875	
III	a	25,82	51.645,69	16,4889	2,9528	2,3301	-0,411007347	4,315359685	
III	b	25,82	51.645,69	17,7554	3,3157	2,6138	-0,404084946	4,291209646	
III	c	25,82	51.645,69	23,5555	4,4820	3,5316	-0,400978556	4,388670541	
IV	a	25,82	51.645,69	14,1333	3,8014	2,9689	-0,341545259	3,677382095	
IV	b	25,82	51.645,69	11,7778	2,8870	2,2603	-0,357907439	3,734041250	
IV	c	25,82	51.645,69	9,4222	2,4412	1,9085	-0,348185613	3,556524445	
V		25,82	51.645,69	12,4690	2,3388	2,0000	-0,451353518	4,494862399	
VI	a	25,82	51.645,69	7,9619	2,7513	2,1335	-0,295271914	3,038838960	
VI	b	25,82	51.645,69	13,7643	3,9316	3,0655	-0,330735265	3,575655954	
VII	a	25,82	51.645,69	8,1897	2,3337	1,8197	-0,331162187	3,353747178	
VII	b	25,82	51.645,69	9,5883	3,1431	2,4411	-0,305298293	3,204618336	
VII	c	25,82	51.645,69	11,9985	3,5782	2,7866	-0,322882079	3,450208659	
VIII		25,82	51.645,69	12,8705	2,9736	2,3316	-0,368145778	3,857138585	
IX	a	25,82	51.645,69	10,1459	2,1833	1,7151	-0,380316864	3,853916919	
IX	b	25,82	51.645,69	17,3828	3,9130	3,0703	-0,372623850	4,024535343	
IX	c	25,82	51.645,69	20,6537	4,6379	3,6394	-0,373055082	4,102953975	

Tabella "A" – *Esemplificazioni per scaglioni di importo lavori*

Importo	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ila	Ilb	Ilc	IIIa	IIIb	IIIc
25.822,84	12,4559	14,7270	18,9434	24,9135	32,6375	15,3963	20,1015	11,7778	14,3803	21,2001	16,4889	17,7554	23,5555
51.645,69	10,2062	12,1693	15,2434	19,8827	25,8394	12,3900	15,9212	9,3483	11,3863	16,1866	12,9788	14,0566	18,6966
77.468,53	9,1297	10,9355	13,4903	17,5120	22,6612	10,9689	13,9662	8,2104	9,9864	13,8991	11,3442	12,3273	16,4210
103.291,37	8,4563	10,1600	12,4004	16,0434	20,7019	10,0868	12,7609	7,5083	9,1233	12,5102	10,3389	11,2613	15,0167
129.114,22	7,9803	9,6096	11,6335	15,0125	19,3314	9,4667	11,9177	7,0168	8,5197	11,5496	9,6371	10,5157	14,0337
154.937,07	7,6190	9,1907	11,0533	14,2343	18,2999	8,9981	11,2829	6,6466	8,0653	10,8329	9,1095	9,9544	13,2933
206.582,76	7,0952	8,5813	10,2159	13,1136	16,8192	8,3223	10,3717	6,1148	7,4130	9,8144	8,3535	9,1488	12,2298
258.228,45	6,7250	8,1490	9,6266	12,3268	15,7835	7,8472	9,7342	5,7426	6,9567	9,1100	7,8256	8,5854	11,4853
309.874,14	6,4439	7,8198	9,1808	11,7330	15,0039	7,4882	9,2543	5,4622	6,6133	8,5845	7,4289	8,1612	10,9246
361.519,83	6,2203	7,5574	8,8273	11,2628	14,3881	7,2037	8,8752	5,2406	6,3420	8,1724	7,1158	7,8262	10,4814
413.165,52	6,0365	7,3411	8,5374	10,8777	13,8849	6,9705	8,5654	5,0595	6,1203	7,8377	6,8603	7,5524	10,1191
464.811,21	5,8816	7,1585	8,2936	10,5543	13,4629	6,7745	8,3056	4,9075	5,9344	7,5586	6,6462	7,3229	9,8152
516.456,90	5,7485	7,0015	8,0846	10,2773	13,1022	6,6065	8,0835	4,7775	5,7755	7,3211	6,4633	7,1266	9,5553
774.685,35	5,2813	6,4479	7,3539	9,3116	11,8486	6,0201	7,3115	4,3256	5,2232	6,5049	5,8288	6,4446	8,6514
1.032.913,80	4,9890	6,0999	6,8997	8,7133	11,0758	5,6560	6,8355	4,0467	4,8827	6,0094	5,4386	6,0242	8,0936
1.549.370,70	4,6256	5,6650	6,3383	7,9763	10,1284	5,2067	6,2519	3,7044	4,4652	5,4109	4,9614	5,5088	7,4090
2.065.827,60	4,3983	5,3917	5,9893	7,5197	9,5443	4,9278	5,8921	3,4932	4,2079	5,0475	4,6680	5,1911	6,9866
2.582.284,50	4,2376	5,1977	5,7436	7,1992	9,1358	4,7318	5,6404	3,3454	4,0279	4,7961	4,4631	4,9689	6,6909
5.164.568,99	3,8138	4,6829	5,1010	6,3643	8,0782	4,2197	4,9885	2,9621	3,5618	4,1578	3,9343	4,3936	5,9243
7.746.853,49	3,6110	4,4345	4,7964	5,9708	7,5838	3,9777	4,6837	2,7826	3,3439	3,8666	3,6881	4,1246	5,5652
10.329.137,98	3,4842	4,2784	4,6071	5,7271	7,2790	3,8274	4,4957	2,6718	3,2096	3,6898	3,5366	3,9588	5,3437
15.493.706,97	3,3264	4,0833	4,3732	5,4269	6,9053	3,6420	4,2653	2,5358	3,0449	3,4762	3,3514	3,7555	5,0718
20.658.275,96	3,2277	3,9606	4,2277	5,2409	6,6749	3,5269	4,1232	2,4519	2,9433	3,3466	3,2375	3,6302	4,9040
25.822.844,95	3,1580	3,8736	4,1253	5,1103	6,5138	3,4460	4,0238	2,3932	2,8723	3,2569	3,1580	3,5426	4,7865
36.151.982,94	3,0629	3,7545	3,9865	4,9337	6,2967	3,3364	3,8899	2,3140	2,7766	3,1375	3,0511	3,4245	4,6281
51.645.689,91	2,9741	3,6426	3,8575	4,7702	6,0967	3,2347	3,7664	2,2410	2,6884	3,0291	2,9528	3,3157	4,4820

segue Tabella “A” – Esempificazioni per scaglioni di importo lavori

Importo	IVa	IVb	IVc	V	VIa	VIb	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
25.822,84	14,1333	11,7778	9,4222	12,4690	7,9619	13,7643	8,1897	9,5883	11,9985	12,8705	10,1459	17,3828	20,6537
51.645,69	11,7798	9,6868	7,8110	9,6566	6,8832	11,5725	6,8832	8,2251	10,1512	10,4969	8,1922	14,1249	16,7770
77.468,53	10,6404	8,6836	7,0339	8,3761	6,3473	10,5049	6,2470	7,5516	9,2475	9,3646	7,2666	12,5747	14,9328
103.291,37	9,9225	8,0552	6,5494	7,5997	6,0041	9,8297	5,8446	7,1219	8,6744	8,6579	6,6912	11,6086	13,7836
129.114,22	9,4122	7,6104	6,1987	7,0632	5,7573	9,3485	5,5579	6,8137	8,2651	8,1589	6,2864	10,9273	12,9733
154.937,07	9,0232	7,2724	5,9349	6,6632	5,5674	8,9808	5,3389	6,5769	7,9519	7,7806	5,9801	10,4113	12,3596
206.582,76	8,4566	6,7821	5,5511	6,0954	5,2877	8,4439	5,0191	6,2292	7,4937	7,2330	5,5381	9,6650	11,4722
258.228,45	8,0539	6,4350	5,2788	5,7030	5,0866	8,0613	4,7912	5,9797	7,1664	6,8465	5,2270	9,1389	10,8466
309.874,14	7,7469	6,1713	5,0715	5,4105	4,9318	7,7690	4,6171	5,7881	6,9160	6,5534	4,9918	8,7403	10,3727
361.519,83	7,5019	5,9613	4,9062	5,1812	4,8073	7,5352	4,4779	5,6342	6,7155	6,3205	4,8052	8,4237	9,9964
413.165,52	7,2998	5,7886	4,7700	4,9952	4,7039	7,3421	4,3629	5,5067	6,5497	6,1291	4,6522	8,1639	9,6875
464.811,21	7,1290	5,6430	4,6550	4,8401	4,6161	7,1787	4,2656	5,3984	6,4093	5,9680	4,5235	7,9452	9,4275
516.456,90	6,9820	5,5178	4,5561	4,7082	4,5400	7,0378	4,1817	5,3048	6,2881	5,8296	4,4132	7,7575	9,2044
774.685,35	6,4630	5,0778	4,2075	4,2553	4,2685	6,5393	3,8849	4,9713	5,8585	5,3446	4,0276	7,1002	8,4232
1.032.913,80	6,1360	4,8021	3,9884	3,9807	4,0946	6,2240	3,6972	4,7586	5,5860	5,0418	3,7880	6,6906	7,9364
1.549.370,70	5,7264	4,4588	3,7145	3,6494	3,8733	5,8277	3,4613	4,4888	5,2424	4,6660	3,4917	6,1829	7,3332
2.065.827,60	5,4684	4,2437	3,5424	3,4486	3,7316	5,5770	3,3121	4,3166	5,0246	4,4314	3,3076	5,8665	6,9573
2.582.284,50	5,2850	4,0914	3,4203	3,3098	3,6297	5,3983	3,2058	4,1931	4,8690	4,2658	3,1780	5,6434	6,6923
5.164.568,99	4,7967	3,6891	3,0961	2,9579	3,3528	4,9204	2,9215	3,8589	4,4514	3,8301	2,8390	5,0577	5,9967
7.746.853,49	4,5604	3,4961	2,9397	2,7977	3,2152	4,6876	2,7831	3,6938	4,2471	3,6224	2,6784	4,7790	5,6658
10.329.137,98	4,4114	3,3752	2,8414	2,7006	3,1271	4,5404	2,6955	3,5885	4,1176	3,4926	2,5786	4,6053	5,4596
15.493.706,97	4,2249	3,2246	2,7186	2,5834	3,0150	4,3553	2,5855	3,4549	3,9542	3,3316	2,4552	4,3901	5,2041
20.658.275,96	4,1073	3,1303	2,6414	2,5124	2,9432	4,2382	2,5159	3,3697	3,8507	3,2311	2,3785	4,2559	5,0449
25.822.844,95	4,0238	3,0635	2,5866	2,4633	2,8916	4,1548	2,4663	3,3085	3,7767	3,1602	2,3245	4,1613	4,9326
36.151.982,94	3,9093	2,9724	2,5116	2,3980	2,8199	4,0401	2,3981	3,2238	3,6748	3,0637	2,2513	4,0327	4,7801
51.645.689,91	3,8014	2,8870	2,4412	2,3388	2,7513	3,9316	2,3337	3,1431	3,5782	2,9736	2,1833	3,9130	4,6379

Tabella B - Aliquote base relative alla progettazione e direzione dei lavori

		Classi e categorie secondo elencazione dell'art. 14 della legge 143/49											
Fasi	Descrizione prestazioni parziali	I a/b/c/d	I e	I f	I g	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		aliquote											
PROGETTO PRELIMINARE	a Relazioni, planimetrie, schemi grafici	0,09	0,10	0,07	0,07	0,11	0,11	0,07	0,11	0,08	0,07	0,07	0,10
	b Calcolo sommario spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	<b>totale parziale</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>
PROGETTO DEFINITIVO	c Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni	0,23	0,27	0,16	0,16	0,26	0,16	0,20	0,22	0,22	0,20	0,15	0,24
	d Disciplinare elementi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	e Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06
	<b>totale parziale</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>	<b>0,31</b>
PROGETTO ESECUTIVO	f Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,05	0,06	0,16	0,16	0,04	0,15	0,04	0,06	0,04	0,04	0,10	0,06
	g Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10	0,08	0,07	0,05	0,12
	h Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03
	i Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
	<b>totale parziale</b>	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,19</b>	<b>0,27</b>	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>
DIREZIONE DEI LAVORI	I direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,24	0,42	0,42	0,32	0,32	0,45	0,38	0,42	0,45	0,42	0,32
	II liquidazione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
	<b>totale parziale</b>	<b>0,35</b>	<b>0,27</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,45</b>	<b>0,50</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>
<b>totale complessivo</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Tabella B1 - Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori (ulteriori prestazioni introdotte dalla legge 109/94, DPR 554/99)

		Classi e categorie secondo elencazione dell'art. 14 della legge 143/49											
Fasi	Descrizione prestazioni parziali	I a/b/c/d	I e	I f	I g	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		aliquote											
PROGETTO	m* Piano economico e finanziario di massima	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
PRELIMINARE	n** Capitolato speciale e prestazionale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	o1 Relazione di indagine geotecnica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	o2 Relazione di indagine idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o3 Relazione di indagine idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o4 Relazione di indagine sismica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o5 Relazione di indagine archeologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
PROGETTO	p Studio di inserimento urbanistico	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
DEFINITIVO	q** Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	r1 Relazione di indagine geotecnica	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	r2 Relazione di indagine idrologica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	r3 Relazione di indagine idraulica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	r4 Relazione di indagine sismica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
PROGETTO	s Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
ESECUTIVO	t2 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
DIREZIONE DEI LAVORI	t3 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	t4 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

\* prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

\*\* prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici

N.B. Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni di tabella B1 devono essere specificatamente richieste dal Responsabile del procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità.

Tabella B2 - *Onorario relativo alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri*

Fasi	aliquote di base (*)	incrementi			maggiorazioni per fattori rischio										onorario minimo
		Edifici soggetti a vincolo	Adeguamento del Piano e del Fascicolo art. 5/1/b	Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazioni e art. 5/1/c	Lavori che comportano rischio di seppellimento, di sprofondamento, di caduta dell'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dai precedenti o dalle condizioni ambientali in essere	Lavori che espongono i lavoratori a soste chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazioni e di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione	Lavori che espongono al rischio di annegamento	Lavori sotterranei	Lavori subacquei	Lavori in cassoni	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti	
Prime Indicazioni e prescrizioni	0,0200				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	206,58
Responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0325				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	258,23
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0175				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	258,23
Coordinatore per la progettazione	0,1500	15%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	774,69
Coordinatore per la esecuzione	0,2500	15%	25%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	1.291,14
Totale complessivo aliquote	0,4700														

(\*) da applicarsi alle percentuali di tabella A

N.B.: Gli incrementi si applicano alle aliquote base e non si moltiplicano fra loro. Le maggiorazioni si applicano singolarmente sull'onorario base eventualmente incrementato.



Tabella B3.1 - *Onorario relativo ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici*

**Rilievo plano-altimetrico eseguito con metodi celerimetrici su terreni medi e poco alberati, con pendenza sino al 3% e relativa restituzione**

SCALA	PUNTI PER ETTARO	EQUIDISTANZA (cm)	ONORARIO PER ettaro (euro)
1:200	100	20	1.474,48
1:500	70	50	681,72
1:1000	30	100	446,74
1:2000	20	100	320,20
1:5000(1)	14	2500	284,05
1:10000(2)	8	2500	234,57

**Maggiorazioni per particolari difficoltà**

Terreni con pendenza superiore al 3% (n% = pendenza assoluta)	+ 1,5% x (n%:3)
Terreni alberati, chiusi da siepi o vigneti	+ 30%
Terreni con bosco di alto fusto	+ 40%
Terreni con bosco ceduo (necessario taglio con ronchetto)	+ 120%
Terreni acquitrinosi od invasi dalle acque	+ 120%
Lavori in montagna a quota superiore a 1300 m	+ 20%

**Profili longitudinali e sezioni trasversali**

PROFILO	PUNTI PER CHILOMETRO	SCALA	ONORARIO PER KM (euro)
In terreni di qualsiasi natura	60	1:2000 (lunghezze); 1:200 (altezze)	640,41
In terreni di qualsiasi natura <sup>(2)</sup>	20	1:5000 (lunghezze); 1:500 (altezze)	216,91

SEZIONI	LARGHEZZA	SCALA	ONORARIO PER SEZIONE (euro)
Sezioni trasv. per un minimo di 5 sezioni	20 m	1:200-1:100	15,49
Per ogni metro di larghezza in più			1,29

**Rilievo con tecniche GPS di capisaldi**

Descrizione	Onorario (euro)
Per ciascun punto con tolleranza planimetrica +/- 5 mm ed altimetrica +/- 10 mm (incluso raccordo topografico con 3 capisaldi e pilastrino in calcestruzzo)	413,17

- (1) Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per zone di limitata estensione (max 10 ha)
- (2) Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per tratti particolari di limitata lunghezza (max 10 km)

Tabella B3.2 - *Onorario relativo ai rilievi dei manufatti*

**PIANTE**

SCALE	1/10 €m <sup>2</sup>	1/20 €m <sup>2</sup>	1/50 €m <sup>2</sup>	1/100 €m <sup>2</sup>	1/200 €m <sup>2</sup>	1/500 €m <sup>2</sup>
Pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari	0,4	0,33	0,27	0,2	0,13	0,07
Pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza	1,06	0,86	0,67	0,53	0,33	0,2
Compenso fisso per ogni piano	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18

**PROSPETTI**

PER QUALSIASI SCALA	€m <sup>2</sup>
Prospetti semplici e in prevalenza regolari	0,27
Prospetti complicati	0,89
Compenso fisso per ogni prospetto	22,18

**SEZIONI**

PER QUALSIASI SCALA	€m <sup>2</sup>
Sezioni semplici e in prevalenza regolari	0,03
Sezioni complicate	0,05

N.B. I compensi unitari includono rilievo e restituzione

Maggiorazioni dei compensi unitari (tali maggiorazioni si applicano singolarmente all'onorario di base e non si moltiplicano tra loro:

Per rilievo aggiuntivo delle strutture +30%

Per rilievo aggiuntivo di impianti tecnologici complessi, (da parzializzare per singoli impianti in relazione alle specifiche situazioni) +30%

Per rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonico, archeologico, artistico, storico +30%

Tabella B4 - Onorario relativo agli studi di impatto ambientale

Importo dell'opera (milioni di euro)	Onorario a percentuale Prefattibilità ambientale	Onorario a percentuale Studio di Impatto Ambientale - SIA(1)	Onorario percentuale Studio di fattibilità ambientale (2)
258.228,40	0,6000	2,0000	2,0000
516.456,90	0,4566	1,5219	1,5219
2.582.284,50	0,2421	0,8071	0,8071
5.164.568,99	0,1842	0,6141	0,6141
10.329.137,98	0,1402	0,4673	0,4673
15.493.706,97	0,1195	0,3983	0,3983
20.658.275,96	0,1067	0,3556	0,3556
25.822.844,95	0,0977	0,3257	0,3257
30.987.413,95	0,0909	0,3031	0,3031
36.151.982,94	0,0856	0,2852	0,2852
41.316.551,93	0,0812	0,2706	0,2706
46.481.120,92	0,0775	0,2583	0,2583
51.645.689,91	0,0743	0,2478	0,2478
129.114.224,77	0,0518	0,1727	0,1727
258.228.449,54	0,0394	0,1314	0,1314
387.342.674,32	0,0336	0,1120	0,1120
516.456.899,10	0,0300	0,1000	0,1000

(1) nell'ambito della normativa VIA

(2) al di fuori dell'applicazione della normativa VIA

			Coefficienti moltiplicativi
Opere	a	Estese	1,15
	b	Puntuali	1
Intervento	a	Ampliamento/Modificazioni	0,8
	b	Nuove Costruzioni	1
Componenti ambientali	a	Tutte quelle previste dal DPCM	1,15
	b	componenti/impatti prevalenti	1
Livello di analisi (strumenti utilizzati)	a	Metodi empirico/descrittivi	
	b	Metodi analitico numerici (utilizzo di modelli di simulazione) <sup>1,2</sup>	
Cartografia	a	Cartografia tradizionale <sup>1</sup>	
	b	Cartografia numerica e uso di GIS	1,1
Alternative	a	Presenza di almeno un'alternativa progettuale realizzabile	1,1
	b	Assenza alternative	1
Analisi costi-benefici	a	Analisi completa	1
	b	Analisi sommaria o assente	0,9

Nota: gli onorari non comprendono i costi di indagini di campo, monitoraggi, prelievi ed analisi, nonché le relative relazioni di settore. Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare

Tabella B5 - *Onorario relativo ai piani particellari d'esproprio*

ONORARIO	Euro
Per ciascuna partita catastale	54,74
Per ciascuna particella	20,66
Per la redazione del verbale di consistenza	71,79
Per ciascuna particella	14,98
Per ciascun fabbricato	76,95
Per ciascun frazionamento	929,62

Tabella B6 - *Onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento*

Aliquote parziali per attività omogenee	Riferimenti (DPR n. 554/99)	% Tab. B6
Per progetto e fattibilità intervento	Art. 8 commi a, b, c	30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione Preliminare Definitiva Esecutiva	Art. 8 commi e, f, o, p	15
Supervisione alla Direzione Lavori	Art. 8 commi l, r, t, v, y, z	10
Supervisione alla Sicurezza	Art. 8 commi n, u	5
Funzioni amministrative	Art. 8 commi d, g, h, i, m, q, s, w	10
Validazione progetto	Artt. 46-47	30

APPLICAZIONE ALIQUOTE:

**Caso 1) Svolgimento delle attività all'interno della amministrazione**

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l'importo fissato dall'art. 18 della legge 109 pari a 1,5% dell'importo dei Lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota-parte determinata dall'Amministrazione appaltante.

Quindi: Prestazione Responsabile del Procedimento (attività interna all'amministrazione) =  $O_i$   
 $O_i = (\text{quota determinata dall'Amministrazione}) \times (1.5\% (\text{Importo Lavori}) \times (\text{Aliquote Tab. B6}))$

**Caso 2) Conferimento di incarico all'esterno per attività di supporto al responsabile del procedimento**

In questo caso si assume quale riferimento per l'identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l'importo delle competenze relativo all'intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l'opera in questione, attribuendo, nel raffronto, all'intera prestazione del Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime.

Quindi: Prestazione Responsabile del Procedimento -attività di supporto esterna all'amministrazione Oe  
Oe = 25% (Onorario Progettazione e D. LL.) x (Aliquote Tab. B6 per prestazioni svolte)

**Nota bene:**

per quanto attiene all'attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal DLgs 494/96 e s.m.i, si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di revisione di tariffa nella tabella B2 cui si rimanda.

## DM 30 MAGGIO 2002

### Adeguamento Tariffa Giudiziaria

#### Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art.4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ALLEGATO - TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

**Art. 1.** Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

**Art. 2.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 3.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà .

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 4.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività: fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi: fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro

5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 5.** Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

**Art. 6.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa: fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata: fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%; da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 7.** Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità progressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

**Art. 8.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione: fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà .

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 9.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

**Art. 10.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

**Art. 11.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 12.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

**Art. 13.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà ; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 14.** Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%; da euro

103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

**Art. 15.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art.11 e ridotto alla metà . In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà .

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

**Art. 16.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

**Art. 17.** Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%; da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità . Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

**Art. 18.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

**Art. 19.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

**Art. 20.** Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

**Art. 21.** Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

**Art. 22.** Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

**Art. 23.** Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale

carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

**Art. 24.** Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

**Art. 25.** Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà .

**Art. 26.** Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica euro 19,11; esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

**Art. 27.** Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà .

**Art. 28.** Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

**Art. 29.** Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.